

39655

TO00194367

P. RISG 2013

RIVISTA ITALIANA  
PER LE  
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

4  
—  
2013



JOVENE EDITORE

La nostra Facoltà di Giurisprudenza  
nella European Law School

---

G. ALPA - L. MOSCATI

La *European Law School* è un percorso di formazione creato nel 2006 dalla Humboldt-Universität di Berlino, dal King's College di Londra e dall'Université Panthéon-Assas (Paris II) di Parigi, a cui la nostra Facoltà, unica nel panorama degli studi giuridici italiani, ha aderito nel 2012, in qualità di *Partner University*, grazie al prezioso impegno del prof. Carlo Angelici e del prof. Stefan Grundmann, che ne è stato il fondatore; attualmente la responsabilità del programma è di chi scrive. Da quest'anno ha aderito al programma anche la University of Amsterdam.

Il corso di studi s'inserisce in un contesto di crescente interesse per la comparazione dei sistemi giuridici europei e garantisce agli studenti una formazione ideale per comprendere il processo di integrazione europea. Esso non solo rappresenta il primo corso di studi giuridici a offrire una formazione integrata in diritto europeo e diritti nazionali, ma costituisce anche una pionieristica rete di università finalizzata a un'idea di formazione rispondente alla realtà dell'Europa odierna.

Il percorso si compone di un primo triennio svolto presso l'Università di origine e di due anni da trascorrere in due delle tre sedi universitarie partner; al suo termine, i nostri studenti conseguono quattro diplomi: la Laurea Magistrale della nostra Università, i titoli di Master dei due Atenei stranieri frequentati (il *Master 2 spécialité «Juriste Européen»* dell'Université Panthéon-Assas, il *Master of Laws – LL.M. – «Europäisches Recht und Rechtsvergleich»* della Humboldt-Universität, il *Master of Laws – LL.M. – del King's College*), nonché un autonomo diploma integrativo, lo *European Comparative Law Certificate*.

La nostra Facoltà propone agli studenti stranieri tre differenti *curricula* didattici: *a*) un primo *curriculum* fornisce una formazione di diritto privato e commerciale, con un'attenzione particolare alla prospettiva comparatistica (*Private and Business Law*); *b*) il secondo *curriculum* analizza il diritto dell'Unione Europea e la progressiva armonizzazione delle discipline pubblicistiche e privatistiche (*Euro-*

pean Law Regulation); c) infine, il terzo *curriculum* approfondisce le materie pubblicistiche alla luce dei sempre maggiori vincoli comunitari (*Public Law*).

I principi generali, gli orientamenti giurisprudenziali e le più complesse questioni terminologiche e concettuali che interessano il diritto pubblico e il diritto privato vengono affrontati in maniera completa e approfondita.

Tra il 2 e il 6 settembre 2013, in occasione dell'adesione alla *European Law School*, la nostra Facoltà ha ospitato l'annuale *Summer School*, il cui resoconto, a cura di Roberta Gatti e Giovanni Rinaldi, è pubblicato qui di seguito, sul tema «*Efficiency and Justice*: cinque secoli da *Il Principe* di Machiavelli», a cui hanno partecipato più di 40 studenti provenienti dalle Università partner e numerosi colleghi stranieri.

\* \* \*

L'obiettivo della Summer School 2013 è stato quello di indagare la relazione tra i due concetti di «efficienza» e «giustizia» secondo il paradigma machiavelliano. In questa prospettiva, dunque, si sono succeduti gli interventi dei diversi studiosi, che hanno affrontato la tematica sotto svariate angolazioni, favorendo il coinvolgimento di ambiti differenziati.

Dopo i saluti del prof. Grundmann, direttore della European Law School, e della prof. Moscati, Christian Kirchner (*500 years of Machiavelli - the Birth of Modern Man*) ha aperto i lavori segnalando i diversi approcci interpretativi alla figura di Machiavelli e analizzando il suo fondamentale contributo alla riflessione storico-politica. Indicato tradizionalmente come l'ideatore del concetto di «uomo moderno», largamente assimilato a quello di «homo oeconomicus», Machiavelli rappresenta un vero punto di svolta nella storia del pensiero politico. Dalla sua riflessione infatti prende le mosse il modello di «self-interested behaviour modified by fairness», il comportamento di un soggetto che agisce per motivi individualistici com-

\* Mentre il presente resoconto era in bozza, è arrivata la triste notizia della scomparsa prematura del prof. Christian Kirchner. Dall'ottobre 2013 egli era stato nominato Senior Professor della Humboldt European Law School Foundation. I colleghi della Sapienza ne rimpiangono le grandi doti di ricercatore e di attivo promotore degli studi giuridici in Europa.

piendo scelte razionali e temperate da considerazioni di lealtà e giustizia. La compiuta definizione di questa rappresentazione della realtà si trova nelle due opere principali di Machiavelli, *Il principe* e i *Discorsi*, di cui il relatore ha posto in evidenza alcuni limiti. Ne *Il principe* si rileva un'enfasi eccessiva nel modello semplificato di comportamento egoistico, che trascura sia gli oneri delle transazioni sia la conseguente, necessaria cooperazione fra i soggetti. Nei *Discorsi*, al contrario, sono sottovalutati i problemi dell'azione collettiva e delle meta-regole che presidono alla formazione delle scelte. Kirchner ha concluso il suo intervento affermando che Machiavelli ha certamente introdotto nella sua riflessione alcuni elementi essenziali del modello noto come «rational choice approach», ma ha evidenziato anche che la nozione di «uomo moderno» non può essere integralmente identificata con tale modello: pertanto Machiavelli non può essere considerato il «padre dell'uomo moderno».

I concetti chiave della tematica del convegno sono stati esaminati da Armel Le Divillec (*Machiavelli, «Efficiency and Justice» in Political Theory and Constitutional Law*) alla luce delle moderne teorie politico-costituzionali. Egli ha sostenuto che sotto il profilo dell'efficienza, il passaggio al moderno Stato liberale ha rappresentato il momento storico cruciale per il suo perfezionamento. A proposito della giustizia, invece, il relatore ha affermato che occorre considerare il fattore dell'equilibrio piuttosto che quello della separazione dei poteri (*checks and balances*). L'originalità della costruzione di Machiavelli è data dalla sua concezione della virtù e della fortuna quali componenti essenziali della scienza politica, congiuntamente con quella economica e dogmatica. La virtù è costituita dal complesso di qualità personali necessarie ad acquisire e conservare il potere, la fortuna dalle imprevedibili e incontrollabili circostanze dalle quali dipende l'acquisizione del potere stesso. Legando il discorso all'odierno mondo degli affari, Le Divillec ha poi sottolineato i tentativi di risolvere i conflitti giuridici attraverso il consenso, come nel caso del diritto dei consumatori, e ha auspicato un approccio interdisciplinare, attraverso l'esempio del modello tedesco e di quello francese, seppure tenendo conto della specificità dei singoli Paesi e della sempre maggiore frammentazione dei saperi.

Efficienza, giustizia e consenso sono stati al centro delle riflessioni di Stefan Grundmann («*Efficiency and Justice» in Economic and*

*Social Theory and in Business Law*) che ha evidenziato l'importanza primaria del consenso rispetto ai principi di efficienza e di giustizia. Con riferimento alla teoria di Böhm, nell'approfondire la tematica dell'ordine del mercato e della protezione dall'eccesso di potere privato, il relatore ha sostenuto che il consenso è elemento essenziale per un suo corretto funzionamento. Infatti, i rapporti economici tra Stati e tra singoli individui presuppongono una razionale organizzazione dei processi competitivi, nonché una loro disciplina in accordo con i principi di sussidiarietà, trasparenza e razionalità. Grundmann ha esaminato, pertanto, il pensiero di Machiavelli tenendo conto dell'interazione del consenso con la teoria economica, sulla base degli studi di Williamson e di Coase relativi ai costi delle transazioni e di Akerlof e Kranton sulla moderna teoria dell'*identity economics*. Questi contributi si fondano, a loro volta, sull'ipotesi di razionalità limitata, sulla giustizia sociale nonché sulla dicotomia fra equità ed efficienza, e sono rivolti alla comprensione del comportamento individuale e della società nel processo di formazione delle scelte collettive.

Alcune relazioni hanno offerto spunti di riflessione sul ruolo dell'efficienza e della giustizia nella storia e nel diritto privato europeo.

Nell'intervento di Francesca Macino (*General Equity and Contractual Practice of Mediaeval Merchants*) il tema dell'equità è stato affrontato con riferimento al periodo medievale, con particolare attenzione al diritto dei mercanti: nello *ius mercatorum*, infatti, l'equità è lo strumento fondamentale del quale i mercanti si avvalevano al fine di regolamentare i loro scambi commerciali. È da rilevare del resto come, attraverso il richiamo all'equità, si consentisse una maggiore efficienza nei traffici, nonché una più ampia libertà di azione, a discapito dell'osservanza dei rigidi formalismi che caratterizzavano lo *ius strictum*. A questo proposito si può parlare di una *consuetudo mercatoria* che agiva come *ius proprium*: ciò è particolarmente evidente se si pone attenzione alla pratica contrattuale e alle corti mercantili dell'epoca. Un ulteriore profilo degno di menzione è l'interazione tra l'equità e l'adempimento delle prestazioni contrattuali: il concetto di *bona fides* nello *ius mercatorum* era fondato sull'equità, a confermare lo stretto legame dei precetti equitativi con l'efficienza.

La relazione di Laura Moscati (*Efficiency and Justice in Modern Legal History*) ha indagato l'evoluzione della tematica dell'equilibrio contrattuale e dei rimedi alle alterazioni sopravvenute nel rapporto

negoziale, in riferimento all'esperienza normativa e giurisprudenziale italiana e francese del XIX secolo. Il Code Napoléon, disponendo che i contratti legalmente stipulati hanno forza di legge tra le parti (art. 1134), accoglie il principio *pacta sunt servanda*, con il limite della forza maggiore e del caso fortuito (art. 1148). In conseguenza di ciò la giurisprudenza di merito, per far fronte ad esigenze di giustizia contrattuale, ricorre all'applicazione estensiva del concetto di *force majeure*; tale indirizzo non è però unitario e incontra le resistenze della Corte di Cassazione. Differente appare la situazione dell'Italia: l'influenza del diritto e della scienza giuridica dei paesi germanici, fedeli alla tradizione del diritto comune, induce la dottrina e le Corti preunitarie a riconoscere rilevanza giuridica al brocardo *rebus sic stantibus*. La giurisprudenza del Regno invece, sulla base del dato letterale del Codice del 1865, si dimostra più restia e comincia ad accogliere la clausola *rebus sic stantibus* soltanto a ridosso del XX secolo.

Guido Alpa (*Efficiency and Justice and Consumers Protection: The Case of Mandatory Mediation*) ha evidenziato le forti criticità della previsione normativa che ripristina la mediazione obbligatoria. Con la Direttiva 2008/52/CE il legislatore europeo ha inteso agevolare l'accesso ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie e promuovere la loro composizione amichevole, incoraggiando il ricorso alla mediazione in materia civile e commerciale. La normativa italiana di recepimento, adottata con decreto legislativo, non ha mancato di suscitare numerose perplessità da parte degli operatori del diritto, soprattutto a causa della previsione in essa contenuta dell'obbligatorietà dell'esperienza del tentativo di mediazione. In seguito, con la sentenza n. 272/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del decreto delegato nella parte in cui ha reso obbligatoria la mediazione per diverse materie. La questione è tornata di attualità a seguito della reintroduzione, con il c.d. «decreto del fare», della mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale. Infatti, nonostante la suddetta pronuncia della Consulta abbia provocato la caducazione della precedente disciplina per eccesso di delega, sono stati ritenuti assorbiti (ma non infondati) gli altri possibili vizi: in particolare destano preoccupazione la stessa obbligatorietà del meccanismo di mediazione, la sua onerosità e l'assenza di garanzie di un'adeguata preparazione tecnico-giuridica dei mediatori.

L'intervento di Luca Di Donna (*Gentlemen's Agreement*) ha affrontato il tema degli accordi non vincolanti, soffermandosi sull'analisi delle principali differenze che intercorrono tra il sistema italiano e gli ordinamenti di *common law*. In Italia, le pronunce giurisprudenziali più significative aventi per oggetto i *gentlemen's agreement* sono due e di segno opposto; di recente, il tema della vincolatività degli accordi è stato oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 4 febbraio 2009, n. 2720), in materia di minuta e puntuazione. La Suprema Corte ha chiarito il ruolo centrale che riveste la volontà delle parti affinché un accordo possa dirsi concluso e, di conseguenza, giuridicamente sanzionabile. Per tale ragione, da un lato, è stata ritenuta irrilevante la sussistenza di una puntuazione completa di clausole nel caso in cui i contraenti non manifestino l'intento di obbligarsi; dall'altro lato, deve ritenersi ugualmente irrilevante il *nomen juris* scelto dalle parti se, dal tenore complessivo delle clausole e dal comportamento tenuto dai contraenti prima e dopo la sua conclusione, può dedursi la natura vincolante dell'accordo.

Alberto Lepore (*The Equity in Employment Cases*) ha condotto un'analisi sui casi in cui l'equità viene utilizzata come criterio al quale si fa ricorso al fine di regolare alcuni aspetti del rapporto di impiego. Nonostante lo spazio per le decisioni equitative sia molto limitato nel nostro sistema – a differenza di quello di *common law* che ne fa un grande uso – tuttavia vi sono dei casi ben stabiliti nei quali il giudice del lavoro è tenuto a ricorrere a questo criterio extra-legale per pronunciarsi. Il più importante di essi riguarda la commisurazione del salario dovuto al lavoratore, al fine di garantire l'adeguatezza della retribuzione del lavoro; altri casi sono costituiti dal computo del periodo massimo di malattia e del trattamento economico da riservare al lavoratore part-time. Un ulteriore aspetto di criticità è determinato dalla richiesta di una maggiore retribuzione: in questo caso, la soluzione dipende dalla partecipazione o meno alle organizzazioni sindacali.

Il complesso rapporto tra efficienza e giustizia nell'ambito della *business law* è stato affrontato secondo diverse prospettive di analisi.

Giuliana Scognamiglio («Corporate Social Responsibility» as a Specific Topic of the General Theme «Efficiency and Justice in Business Law») ha esaminato il problema della responsabilità sociale d'impresa partendo dalla Comunicazione n. 681/2011 della Commissione Euro-

pea, con la quale viene riformulata la definizione di Corporate Social Responsibility, individuata ora, in senso più ampio rispetto al passato, nella «responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società»: idea che implica uno spostamento dell'attenzione dalla massimizzazione dei profitti per gli *shareholder* (come nella visione di Milton Friedman, nel celebre articolo *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits* - New York Times, 1970) alla responsabilità verso la più ampia platea degli *stakeholder*, prendendo in considerazione anche problematiche di interesse generale quali la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, il rispetto di principi etici. Nella relazione, è stata posta la questione se un adeguato livello di responsabilità sociale di impresa sia raggiungibile con il solo ricorso a modelli basati sulla adozione volontaria da parte dei soggetti economici o se, al contrario, sia necessario che il legislatore provveda adeguati incentivi in ordine al suo raggiungimento.

Parimenti importante, nell'ottica di una responsabilizzazione degli attori societari, appare il problema dell'abuso dello schermo societario, argomento affrontato nell'intervento di Maura Garcea (*The Use of the Company as a Mere Facade: «Lifting the Corporate Veil» and Other Remedies*). Significato e portata del concetto di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale sono da sempre tra i problemi più tormentati della teoria del diritto, come è dimostrato dalle diverse posizioni assunte in argomento dalla dottrina. Sul punto è stato fatto riferimento al pensiero di Tullio Ascarelli, che fornisce un itinerario concettuale alternativo sui profili della responsabilità limitata. Partendo da queste premesse, l'analisi è proseguita con il confronto delle discipline rimediali previste nelle legislazioni italiana (imprenditore occulto - art. 147, comma 4 legge fallimentare; art. 2497, comma 1 c. c.; art. 2447 *bis*, comma 1 c.c. e art. 2447 *quinquies*, comma 1 c. c.; ecc.), del Regno Unito (*Insolvency Act*; casi *Salomon v. Salomon*; *Adam v. Cape industries*) e tedesca (*Treupflicht*; *Konzernrecht*), al fine di individuare le possibilità, negli ordinamenti presi in considerazione, di «sollevare il velo societario».

In tema di *corporate governance*, Alessandra Paolini (*The Role of Shareholders' Meeting in the Management of the Company: Comparing Italian, German and U.S. Law*) ha esaminato il dibattito sviluppatosi nei sistemi normativi tedesco, statunitense e italiano – tutti *director-centered* – sull'opportunità di estendere le competenze dell'or-

gano assembleare, con riguardo alle decisioni gestorie di «interesse primordiale». I rapporti tra assemblea e amministrazione, nel delicato (e incerto) ambito delle operazioni gestorie di rilevanza tale da modificare la struttura imprenditoriale della società, sono stati analizzati attraverso il riferimento ai *leading case* più significativi: le pronunce giurisprudenziali *Holzmueller* e *Gelatine* per la Germania e la decisione *Hollinger* in relazione agli U.S.A. (*Delaware Code - Section 271*). Si è quindi affrontato il problema della configurabilità in capo all'assemblea delle cosiddette competenze implicite, soprattutto attraverso un'indagine sull'evoluzione della giurisprudenza tedesca in materia, che, con la sentenza *Gelatine*, si è attestata su posizioni più restrittive, recependo gli orientamenti espressi in dottrina e le istanze di chiarezza emerse da parte degli operatori.

Angelo Castaldo (*Economic Analysis of Precontractual Liability*) ha applicato l'approccio *law and economics* al tema della responsabilità contrattuale. Durante la fase delle trattative le parti progettano uno scambio che si concluderà in futuro e che implica un elevato livello di incertezza. In questa fase i differenti ordinamenti richiedono alle parti di comportarsi secondo buona fede. La definizione dei confini del concetto di buona fede, tuttavia, può essere utilizzata come una variabile strategica per comprendere quando la previsione di una forma di responsabilità precontrattuale possa essere sia necessaria che efficiente. L'analisi ha cercato di chiarire la funzione sociale delle norme civilistiche che prevedono la responsabilità precontrattuale, tenendo in considerazione l'impatto sul comportamento degli agenti e sul livello di efficienza nelle negoziazioni, e si è soffermata principalmente su due questioni. La prima è quella relativa al mancato rispetto degli obblighi di informazione, la seconda riguarda l'*hold-up* inteso come comportamento opportunistico collegato al livello di affidamento adottato dalla parte che non ha effettuato investimenti specifici in vista della conclusione del contratto.

Andrea Miglionico (*The Role of Ethics in the UK Financial System*) si è soffermato sulle deficienze del sistema finanziario del Regno Unito, emerse come un problema di fondamentale importanza a seguito del collasso di istituti di credito quali la *Bank of Credit and Commerce International* (1991), la *Barings Bank* (1995), la *Northern Rock Bank* (2008) e del recentissimo scandalo concernente la manipolazione degli indicatori interbancari LIBOR ed EURIBOR (2012).

Appare quindi di tutta evidenza come il sistema bancario d'Oltremarina necessiti di una profonda riforma degli attuali codici di comportamento, allo scopo di fornire una «meaningful guidance to employees at all levels» (John N. Reynolds, *Banking Standards*, agosto 2012). Difatti, mentre spetta al legislatore e alle Autorità di vigilanza provvedere, dall'esterno, a disincentivare le condotte contrarie all'etica professionale e a promuovere i comportamenti vantaggiosi per la società, è necessario che anche gli operatori economici si attivino per ristabilire la fiducia degli investitori. In questo senso, una *self-regulation*, volta a colmare la mancanza di *ethical behaviour*, può rappresentare per gli istituti finanziari uno strumento in grado di apportare più benefici che costi, contribuendo a innalzare al tempo stesso l'efficienza dei mercati finanziari.

Infine, alcuni relatori hanno incentrato la propria riflessione sul ruolo dell'efficienza e della giustizia nelle teorie politiche.

La relazione di Marco D'Alberti (*Efficiency and Justice from a Public Law Perspective*) ha mostrato le interazioni tra i concetti di «efficienza» e «giustizia» in una prospettiva di tutela dei diritti fondamentali a livello globale e si è soffermato sulla loro applicazione nel diritto pubblico, con particolare attenzione alle prospettive di tutela dei diritti fondamentali. *Efficiency* e *justice*, infatti, costituiscono due poli ineludibili della grande questione globale contemporanea, la *economic equity*: nel nome dell'efficienza, infatti, i pubblici poteri hanno garantito la tutela delle libertà economiche (*freedom of contract* e *free trade*), consentendo un miglioramento delle condizioni di vita di una parte della popolazione. La giustizia, invece, è rimasta in secondo piano: nonostante l'applicazione dei principi proconcorrenziali abbia avuto anche degli effetti sociali positivi, occorre implementare, ad esempio, le garanzie degli utenti dei servizi e dei consumatori e la tutela dei lavoratori. Anche l'eccessiva pesantezza della burocrazia ha costituito un freno al benessere (non solo economico, ma anche e soprattutto sociale) globale. In conclusione, dal lato dell'*efficiency* appare necessario semplificare gli strumenti burocratici, rafforzando significativamente, però, la *justice* e le garanzie sociali nei procedimenti amministrativi e in sede giurisdizionale.

L'intervento di Ines Ciolli (*Constitution and Jurisdiction*) ha avuto per oggetto la profonda e complessa «crisi dello Stato» e del potere legislativo che caratterizza il momento attuale, crisi dalle ra-

dici profonde e ascrivibile a una pluralità di fattori. Tra le numerose concause, tuttavia, sembra rivestire un ruolo fondamentale la crisi della democrazia rappresentativa, determinata a sua volta da un notevole indebolimento della partecipazione popolare. In questo contesto la giurisprudenza è sempre più spesso chiamata a supplire alle mancanze di una legislazione spesso lacunosa o del tutto assente, assumendo in tal modo la funzione di mediare e definire i conflitti sociali (determinando così, per alcuni, un problema di legittimazione democratica). Di qui il problema dell'efficienza: regolare i conflitti sociali comporta, infatti, la ricerca di un punto d'equilibrio – anche in senso economico, nella prospettiva di una efficace allocazione delle risorse – tra interessi contrapposti, al fine di assicurare la soluzione migliore per la collettività.

Nella sua relazione (*La justice selon l'équité dans les décisions de la Cour Constitutionnelle italienne*), Giovanna Montella ha, in via preliminare, fissato come punto di partenza per la sua analisi la definizione del concetto che storicamente viene individuato nella rappresentazione di una forma di giustizia che prende in considerazione lo «spirito della legge» piuttosto che la «lettera della legge» e che tende ad opporsi alla legge ingiusta (il riferimento è al «caso particolare e concreto», teorizzato e preso in considerazione fin dall'antichità: dall'Etica Nicomachea di Aristotele al diritto di Giustiniano, dallo *ius honorarium* allo *ius gentium* fino al *diritto naturale*). Di seguito è stata posta in luce la distanza fra i due concetti di equità e ragionevolezza spesso erroneamente assimilati. La Corte Costituzionale, infatti, ha precisato nelle sentenze 421/1991 e 206/2004 come il ricorso all'equità da parte di un giudice, in un sistema di organizzazione del diritto caratterizzato dal principio di legalità, risieda nella possibilità di individuazione di una norma non scritta che, riferita al caso concreto, porti alla soluzione della controversia laddove l'atto normativo che il giudice dovrebbe applicare crei una situazione ingiusta ed insostenibile e soprattutto fuori dalla portata sostanziale dell'articolo 3 della Costituzione.

I lavori della Summer School si sono chiusi con la relazione di Enzo Cannizzaro (*Machiavelli, Efficiency and Justice in International Law*), nella quale è stata trattata la tematica del consenso popolare come fonte di legittimazione governativa. Si è evidenziato come un problema fondamentale nel diritto internazionale odierno sia costi-

tuito dalla difficile individuazione di una normativa che sia efficiente e al tempo stesso possa essere accolta all'interno di tutti gli Stati membri. Lo spazio di manovra del diritto internazionale è fondato sul libero consenso degli Stati, che acconsentono alla limitazione della loro sovranità in ragione del perseguimento di obiettivi comuni e per disciplinare le proprie relazioni. Prendendo le mosse dal pensiero di Kant sulla c.d. «pace perpetua», si è sottolineato come appunto si tratti di un *foedus pacificum*. In questa prospettiva, il consenso è la via attraverso la quale si può stabilire un ordine superiore. Dopo aver rilevato come lo stesso Machiavelli, ben 500 anni fa, contemplasse la possibilità di un principato «democratico», il consenso è stato individuato come mezzo attraverso il quale garantire l'efficienza e la giustizia del diritto internazionale.